

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV Camera e 1 ^a e 14 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	35
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	36
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	42
AFFARI SOCIALI (XII)	»	48
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	52
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	56
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	57
<i>INDICE GENERALE</i>	»	58

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e
XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e
14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

—————
(Aula 4^a Commissione del Senato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.30 alle 18.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative del Governo e dei relatori</i>)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 18.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria C. 1441-*bis* Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il Governo ha presentato proposte emendative concernenti sia gli articoli in materia di giustizia, sia le restanti parti del provvedimento (*vedi allegato*). Segnala che anche i relatori hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 62.

Lino DUILIO (PD) chiede chiarimenti in merito al numero degli emendamenti presentati dal Governo e ai tempi della valutazione di ammissibilità. Osserva in proposito che il Governo ha presentato all'ultimo momento emendamenti su un provvedimento che è stato trasmesso alla Camera il 2 luglio scorso e che le Commissioni I e V sono costrette ad esaminare in due giorni. Stigmatizza anche la molteplicità dei contenuti del provvedimento, auspicando, da parte del Governo, modalità più corrette e appropriate di produzione legislativa.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che, a norma di Regolamento, il Governo e i relatori possono presentare emendamenti in qualunque momento. La ristrettezza dei tempi di esame da parte delle

Commissioni dipende dalla decisione di attendere gli emendamenti che il Governo avrebbe presentato prima di procedere all'esame degli articoli.

Lino DUILIO (PD) rileva che il modo di procedere richiamato dal Presidente Bruno è stato seguito numerose volte. Ciò tuttavia non giustifica il fatto che il Governo presenti emendamenti in tempi che non consentono un lavoro ordinato da parte delle Commissioni.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, con riferimento alle proposte emendative presentate dal Governo, risulta inammissibile per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo 25.02, volto a differire il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative in materia ambientale. Risultano invece ammissibili le restanti proposte emendative del Governo,

nonché l'emendamento dei relatori 62.1. Le Presidenze si riservano peraltro di comunicare eventuali ulteriori valutazioni di inammissibilità con esclusivo riferimento ai profili di carattere finanziario.

Avverte inoltre che i presentatori dell'emendamento Costa 53.7 hanno chiesto un riesame del relativo giudizio di ammissibilità. A seguito di più approfondita verifica degli effetti finanziari, ritiene di poter ammettere in via provvisoria l'emendamento, in attesa di acquisire un parere da parte del Governo circa l'effettiva assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

Comunica infine che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo è fissato alle ore 10 di lunedì 22 settembre.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.45.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E DEI RELATORI

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale).

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso

inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

25. 02. Il Governo.

(Inammissibile).

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa.

2. A decorrere dalla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8;

b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 1, commi 1318, 1320 e 1321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

25. 03. Il Governo.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

28. 5. Il Governo.

ART. 33.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati

membri dell'Unione per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori.

I finanziamenti sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.

33. 6. Il Governo.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Disposizioni relative sedi diplomatiche e consolari).

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 15 dopo le parole: « comparto della sicurezza e del soccorso » sono inserite le seguenti: « e ferme restando le specifiche esigenze connesse con il funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, nonché gli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero ».

33. 02. Il Governo.

ART. 40.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) obbligo per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità ed esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito; ».

40. 5. Il Governo.

ART. 44.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione tra gli altri uffici delle relative buone prassi.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la parola: amministrativo.

44. 11. Il Governo.

ART. 47.

Al comma 2, sostituire le parole: una determinazione con le seguenti: un decreto.

47. 8. Il Governo.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

*(Modifiche al decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112).*

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « statali » è sostituita con la parola: « centrali ».

51. 04. Il Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge n. 3 del 2003, dopo le parole: « può inoltre promuovere e finanziare progetti » sono inserite le parole: « , anche di carattere internazionale, ».

51. 4. Il Governo.

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « euro 2.582,28 » sono sostituite dalle seguenti: « cinquemila euro »;

b) al secondo comma le parole: « euro 15.493,71 » sono sostituite dalle seguenti: « ventimila euro ».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:

« ART. 38. – (*Incompetenza*). – L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando è reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. ».

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo »;

b) al secondo comma la parola: « sentenza » è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: « sentenza », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».

5. All'articolo 43 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « La sentenza » sono sostituite dalle seguenti: « Il provvedimento », e la parola: « impugnata » è sostituita dalla seguente: « impugnato »;

b) al terzo comma, la parola: « sentenza » è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».

6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « sentenza », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « ordinanza »;

b) le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il numero 5 del primo comma è inserito il seguente:

« 6) se il giudice, è chiamato nuovamente a conoscere, anche indirettamente, in sede di reclamo o di opposizione o in ogni altra sede, di un proprio atto, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali. ».

8. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. ».

9. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: « o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, » sono sostituite dalle seguenti: « o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, ».

10. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari ».

11. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i fatti ammessi o non contestati ».

12. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ».

13. All'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma. ».

52. 41. Il Governo.

ART. 53.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 53.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. All'articolo 285 del codice di procedura civile le parole: « primo e terzo comma » sono soppresse, e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: « si notifica » sono aggiunte le seguenti: « , ai sensi dell'articolo 170, ».

2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. ».

3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: « il giudice concede » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, ove sussistono gravi motivi, può concedere ».

4. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è soppresso.

5. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 191. – *(Nomina del consulente tecnico).* – Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire ».

6. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente ».

7. Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 257-bis. – *(Testimonianza scritta).* – Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova o della controprova, predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su

ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. ».

8. All'articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa ».

b) al secondo comma, numero 1), le parole: « o di competenza » sono soppresse.

9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fissando l'udienza per la prosecuzione del processo ».

10. All'articolo 297 del codice di procedura civile le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

11. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

12. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « del secondo comma » sono soppresse e le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

b) al terzo comma, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio. ».

13. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole: « decorso un anno » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi sei mesi ».

14. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « nuovi mezzi di prova » sono aggiunte le seguenti: « e non possono essere prodotti nuovi documenti ».

15. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *(Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione)*;

b) al secondo comma, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

16. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è soppeso.

17. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

53. 34. Il Governo.

ART. 55.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: « Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare »;

b) al settimo comma le parole: « primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « sesto comma ».

55. 4. Il Governo.

ART. 56.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 56.

(Procedimento sommario di cognizione).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« CAPO III-*bis*.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

ART. 702-*bis*.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso

al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) dell'articolo 163, terzo comma. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma precedente.

ART. 702-*ter*.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-*bis*, il

giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del Libro secondo.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Al termine della prima udienza, se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

ART. 702-*quater*.

(*Appello*).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-*ter* produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. ».

56. 8. Il Governo.

ART. 57.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

(*Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*).

1. Dopo l'articolo 103 delle « Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie », è aggiunto il seguente:

« ART. 103-*bis*. — (*Modello di testimonianza*). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autentiche da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto. ».

2. L'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiara di avere interesse all'audizione ».

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: « Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore. ».

57. 1. Il Governo.

ART. 58.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006 n. 102).

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La presente disposizione non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426.

58. 1. Il Governo.

ART. 59.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 59.

(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

59. 1. Il Governo.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-bis.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2000 n. 205).

All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se, in assenza dell'av-

viso di cui al presente comma, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiara, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ».

59. 01. Il Governo.

ART. 60.

Sopprimerlo.

60. 1. Il Governo.

ART. 61.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 61.

(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della presente legge.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile, e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice

di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

61. 1. Il Governo.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

(Decisione delle questioni di giurisdizione).

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dalla instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio com-

porta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

61. 03. Il Governo.

ART. 62.

Sopprimerlo.

62. 1. I Relatori.

Dopo l'articolo 62, aggiungere i seguenti:

CAPO VIII-bis.

DELEGA PER L'EMANAZIONE DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE IN MA- TERIA CIVILE E COMMERCIALE

ART. 62-bis.

(Delega in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che

sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Registro degli organismi di conciliazione, vigilati dal medesimo Ministero;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione al Registro e per la sua conservazione, siano stabiliti con decreto del Ministero della giustizia;

e) prevedere la possibilità di istituire gli organismi di conciliazione anche presso i tribunali, stabilendo che, per il loro funzionamento, si possano avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto al Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i Consigli degli Ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera *g)* siano iscritti di diritto al Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti al Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dalla legge delegata anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato, disciplinarmente sanzionabile, di informare il cliente prima dell'instaurazione del giudizio o nel corso di esso, con prospetto scritto, di tutte le possibilità conciliative, inclusa quella di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, l'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti, al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e quindi anno per anno, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il

vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi.

62. 01. Il Governo.

ART. 63.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 535, comma 1, le parole: « relative ai reati cui la condanna si riferisce » sono soppresse;

b) all'articolo 535, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 536, le parole: « e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita » sono soppresse.

b) sopprimere il comma 4.

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 4. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « uno o più giornali designati dal giudice » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito *internet* del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni ».

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio

2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari »;

b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione ».

c) alla parte III, dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

« TITOLO XIV-bis.

(Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale).

ART. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

ART. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione »;

d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario »;

e) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Recupero intero, forfettizzato e per quota »;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla

quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo »;

f) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione ».

g) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole « o, dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto » sono soppresse.

h) dopo il titolo II è inserito il seguente:

« TITOLO II-bis.

(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

CAPO I.

Riscossione mediante ruolo.

ART. 227-bis (L)

(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia spa.

ART. 227-ter (L)

(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia s.p.a. procede all'iscrizione a ruolo.

ART. 227-quater (L)

(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220.

e) sostituire il comma 6, con il seguente:

« 6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti ».

f) Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. L'articolo 208, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

8. All'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 », sono aggiunte le seguenti: « o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data »;

b) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni »;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

b) iscrizione a ruolo del credito »;

c) la lettera *c)* è soppressa ».

63. 4. Il Governo.

ART. 64.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 1, comma 372 è abrogato ».

64. 1. Il Governo.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Su un lutto del deputato Gianclaudio Bressa	21
Sulla pubblicità dei lavori	21
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
Istituzione del « Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace ». C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.15.

Su un lutto del deputato Gianclaudio Bressa.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il collega Bressa è stato colpito da un grave lutto: la perdita della moglie. A nome di tutta la Commissione, di cui è certo di interpretare i sentimenti, esprime i sensi della più sentita partecipazione al suo dolore.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2008.

Pino PISICCHIO (IdV) si dice convinto che, sebbene formalmente la Commissione abbia di fronte sei diverse proposte di legge d'iniziativa parlamentare, l'esito dell'esame sia nella sostanza scontato, essendo noto l'orientamento, in materia di legge elettorale, del Governo e, in esso, del partito che esprime il ministro competente. Questo partito è impegnato in una battaglia storica e identitaria per il federalismo fiscale, ed in cambio dell'approvazione del federalismo fiscale ha concordato con l'altro partito di maggioranza la riforma della legge elettorale europea. Il Governo si appresta dunque ad assestare, sul fronte delle riforme istituzionali, due « colpi micidiali » destinati a influenzare in modo decisivo il futuro dei cittadini italiani.

Non intende soffermarsi sul federalismo fiscale, limitandosi ad osservare che il tema sembra tracciare nel Paese una frattura geografica, con una solidarietà trasversale del Nord. Quanto alla riforma della legge elettorale europea, prende atto che si alzerà la soglia di sbarramento al 5 per cento e si introdurranno le liste bloccate: i cittadini saranno quindi privati del diritto di scegliere i propri rappresentanti anche per il Parlamento europeo, così come lo sono già oggi per il Parlamento nazionale. Forse parlare di deriva antidemocratica di segno fascista è eccessivo, ma sicuramente può parlarsi di « democrazia docile », quella descritta dalla Urbinati: la democrazia docile rispetta formalmente le procedure, ma stravolge la sostanza dello Stato di diritto. Per la democrazia docile non fa scandalo, dunque, il fatto che siano i capi, e non il popolo, a « nominare » i deputati, i senatori e ora anche i parlamentari europei. Dopo l'approvazione della vigente legge elettorale nazionale si era sollevata un'ondata di civile indignazione ed anche il capo dello Stato aveva invitato la politica a rinnovare le leggi elettorali nel senso di consentire una scelta dal basso. La risposta è una riforma che, oltre ad espropriare l'elettore anche del diritto di scelta per il Parlamento europeo, innalza lo sbarramento

al 5 per cento al fine di impedire ad un certo numero di partiti di ottenere la rappresentanza, e questo senza che si possa questa volta invocare l'esigenza della governabilità, dal momento che il Parlamento europeo non deve esprimere una maggioranza di governo ma solo una rappresentanza delle culture politiche più significative. L'effetto dell'applicazione di uno sbarramento così alto sarà, quasi certamente, quello di escludere dalla rappresentanza europea tutta l'area della cosiddetta « sinistra antagonista » oltre che la Destra di Storace, la cui presenza a Strasburgo non avrebbe creato alcun danno.

Si sofferma poi sulla tesi, sostenuta dal relatore, secondo cui, essendo opportuno che al Parlamento europeo vadano i migliori, è meglio che i candidati siano selezionati dai capi, e non dall'elettorato, che evidentemente non si ritiene in grado di compiere scelte giudiziose: questa tesi, che evoca suggestioni pericolosamente elitarie, è uno degli argomenti portati dal relatore a favore dell'eliminazione del diritto di scelta da parte del corpo elettorale; l'altro è che la preferenza sarebbe patogena, corruttiva, strumento di *lobby* e di criminali organizzati. Si tratta, a suo avviso, di tesi insostenibili dal punto di vista della democrazia repubblicana. È vero che in Europa nove Paesi su venticinque utilizzano liste bloccate, ma in quei Paesi esistono forme di riequilibrio democratico, esistono contrappesi che garantiscono la scelta da parte dei cittadini: siano le elezioni primarie o le elezioni interne di partito. Queste garanzie in Italia non esistono: non esiste una disciplina giuridica del partito politico; vige il dominio assoluto e indiscusso dei capi e nessun diritto per i militanti e per i dirigenti. Gli stessi parlamentari eletti, che l'articolo 67 della Costituzione vorrebbe liberi dal vincolo di mandato, sono in realtà vincolati dalle oligarchie che li hanno nominati, e questo perché oggi la presenza in Parlamento dipende dalla volontà del capo e non dal consenso del

corpo elettorale. In sostanza, si chiede al popolo italiano di fidarsi dei capi e lasciar loro fare; ma fidarsi non è possibile.

Esprime quindi il timore che l'obiettivo sia proprio quello di una democrazia « docile », di un popolo imbonito dalla comunicazione televisiva, di un corpo elettorale ammaestrato dal *marketing* politico, per il quale alla fine non sia motivo di scandalo che si faccia strame dei principi di base della rappresentanza e che l'accesso alle cariche pubbliche sia riservato ai più fedeli, ai meno dotati – in totale spregio del merito, di cui pure si parla tanto – e ai ricchi: ai ricchi, perché, con le liste bloccate, è spesso il censo a selezionare le candidature. Forse non sarà fascismo, questo, ma non è inutile ricordare che una legge elettorale simile la volle Mussolini per consolidare il suo regime: la « legge Acerbo », che però almeno offriva al popolo la possibilità di cancellare dalla lista bloccata gli indesiderati. Le liste bloccate del centro-destra, dunque, sono peggio.

Per questo, preannuncia, da parte del suo gruppo, l'impegno, in Parlamento e nel Paese, a chiamare gli italiani a riflettere sulle derive della democrazia docile.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

C. 1446 Boniver.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2008.

Sandro GOZI (PD) chiarisce che la proposta di legge in esame, della quale è tra i presentatori, nasce dall'esigenza di

aggiornare le competenze del cosiddetto Comitato Schengen al mutamento intervenuto nel quadro normativo comunitario negli ultimi anni. Fa presente che dal 1993 ad oggi si è venuta a creare, nell'ambito delle attività europee, una sorta di zona d'ombra che sfugge al controllo sia dei Parlamenti nazionali che del Parlamento europeo e che riguarda, in particolare ma non solo, la materia dell'immigrazione: una materia che, a livello di controllo parlamentare, coinvolge la competenza di più Commissioni permanenti, sotto diversi profili, ma per la quale manca una sede unitaria di raccordo e di confronto. Le questioni dell'immigrazione hanno tuttavia, oggi più che mai, una valenza di politica internazionale, per cui è utile avere una sede parlamentare di controllo e di riflessione che superi le frammentazioni, fermo restando che la competenza ad adottare atti di indirizzo politico o ad esaminare provvedimenti normativi rimarrebbe in capo alle Commissioni permanenti. D'altra parte, lo stesso trattato di Lisbona, che l'Italia ha ratificato e di cui si auspica l'entrata in vigore, invita i Parlamenti nazionali ad organizzarsi per rafforzare il controllo su ambiti di attività connessi a quelli oggi rientranti nella competenza del Comitato Schengen. La riforma delle competenze del Comitato, pertanto, preparerebbe fin d'ora l'Italia ad affrontare i compiti che l'Unione europea si accinge ad affidare agli Stati.

Auspica pertanto che il provvedimento possa essere approvato con accordo unanime.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace».

C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 18 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-*bis* Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la seduta odierna in sede consultiva era stata convocata per consentire al rappresentante del Governo di illustrare gli emendamenti annunciati dal Governo sul provvedimento in esame, per la parte relativa alla giustizia civile. Poiché tali emendamenti non risultano essere stati al momento presentati, tale illustrazione non potrà avvenire. Avverte quindi che nella

riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, il Governo ha annunciato la presentazione dei predetti emendamenti nella giornata odierna e comunque non più tardi delle ore 18. È stato stabilito che i relativi subemendamenti potranno essere presentati entro le ore 10 di lunedì 22 settembre.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione in merito al provvedimento in esame, fa presente che le Commissioni riunite I e V esamineranno gli emendamenti sulla giustizia a partire da lunedì 22 settembre, alle ore 15. La Commissione giustizia quindi, sarà convocata alle ore 14 di martedì per esprimere il parere sul testo risultante dagli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.05.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo, C. 267 Mecacci (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	29

INTERROGAZIONI:

5-00282 Narducci: Situazione del Fondo unico d'amministrazione per la categoria dei dipendenti a contratto	32
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	34

SEDE REFERENTE:

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi. C. 1665 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	32
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 9.50.

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo, C. 267 Mecacci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), *relatore*, ricorda che la condanna alla pena capitale, con il suo corollario fatto di cappi, sedie elettriche, lame e carnefici, ha rappresentato purtroppo una costante della storia dell'uomo e turba la coscienza della società occidentale. Per tali ragioni l'avvio dell'esame del disegno di legge in titolo – cui è abbinata una proposta di legge di iniziativa parlamentare – rappresenta un dato positivo per il contributo del nostro Paese e, in particolare, per la vita dell'istituzione parlamentare.

Richiamando i contenuti dei tre articoli che compongono il disegno di legge di ratifica, sottolinea che l'Analisi tecnico-normativa segnala che la ratifica del Protocollo n. 13 stabilisce in modo definitivo l'abolizione della pena di morte, anche in

caso di guerra. Ricorda che già nel 1994 la pena capitale era stata espunta dal codice penale militare italiano e che si è anche provveduto ad emendare l'articolo 27, comma, 4 della Costituzione, al fine di escludere ogni tentativo di inserimento della pena di morte nel nostro ordinamento. Alla luce di tali interventi normativi, sottolinea che l'abolizione della pena di morte può essere considerata a buon diritto un dato acquisito nella cultura giuridica del nostro Paese e dell'Europa, con l'unica eccezione della Bielorussia, che si è astenuta in occasione del voto sulla proposta di risoluzione presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel ricordare la vittoria conseguita dall'Italia in quell'occasione, esprime apprezzamento per l'impegno profuso dall'associazione « Nessuno Tocchi Caino » per il conseguimento di questo importante risultato.

Nel rammentare che le esecuzioni capitali sono ancora molto diffuse in varie parti del pianeta e che i dati ad esse relativi sono di difficile reperimento, trattandosi di questioni spesso poste sotto segreto di Stato, riferisce taluni dati relativi all'elevato numero di condanne eseguite in Paesi non abolizionisti come la Cina, l'Iran, l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, l'Iraq o il Vietnam sottolineando che i codici penali di tali Paesi comminano la pena di morte per un elevato di numero di fattispecie di reato. Peraltro, ritiene opportuno ricordare la questione della pena di morte nei confronti dei minori come di alcuni metodi di esecuzione della condanna particolarmente ripugnanti, come la lapidazione in pubblico.

Ricorda inoltre che l'Italia già nel 1955 ha sottoscritto la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, siglata in un tempo in cui l'Europa giaceva ancora sotto le ceneri del secondo conflitto mondiale in cui milioni di ebrei, insieme ad altre minoranze e dissidenti politici, sono stati condannati a morte dal regime nazista. Per tali motivi, sottolinea che occorre cogliere tutte le occasioni per ribadire il diritto alla vita di tutti gli individui, nell'orgoglio per il grado di civiltà giuridica

raggiunto dal nostro ordinamento e nella consapevolezza di dovere portare questa essenziale conquista di libertà anche al di fuori del territorio europeo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nell'auspicare un celere *iter* di esame del provvedimento, sottolinea che la lotta contro la pena capitale rappresenta la priorità della politica sui diritti umani, perseguita dall'attuale Governo, il quale intende presentare, insieme all'Unione europea, una nuova proposta di risoluzione da sottoporre alla comunità internazionale in occasione dell'imminente Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, risultando adottato come testo base il disegno di legge C. 1551, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, sottolinea che l'Accordo oggetto del disegno di legge in titolo, siglato nel 2006, ricalca gli analoghi provvedimenti siglati dal nostro Paese con altri Paesi. Segnala che si compone di 15 articoli recanti una precisa disciplina della materia. Si prevede così a definire la figura dell'investitore, a stabilire le modalità di gestione degli utili e a dirimere le questioni territoriali. L'Accordo prevede, come è d'uso, la clausola della nazione più favorita e inquadra il tema delle nazionalizzazioni e degli espropri, che possono avvenire solo in presenza di determinate condizioni e salvo indennizzo. L'Accordo disciplina poi

le ipotesi di contenzioso, da risolvere mediante arbitrato internazionale, e dichiara la propria vigenza anche nel caso in cui tra i due Paesi non dovessero più sussistere relazioni diplomatiche.

In conclusione, auspica una sollecita ratifica del provvedimento che è finalizzato a dare tutela agli imprenditori italiani presenti nella Repubblica Dominicana e a sostenere gli interessi del nostro soprattutto con particolare attenzione al campo energetico.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ricorda che, a causa della conclusione della XV legislatura, non è stato possibile provvedere alla ratifica dell'Accordo in titolo, divenuta urgente anche in considerazione dell'accordo di libero scambio siglato dalla Repubblica Dominicana con gli Stati Uniti, per cui l'Accordo rappresenta adesso un fondamentale strumento di tutela degli investimenti italiani finalizzati ad uno sbocco sul mercato degli Stati Uniti. Rileva che la ratifica dell'Accordo è necessaria per garantire un quadro giuridico chiaro agli investitori italiani e nella prospettiva di un miglioramento dei dati relativi all'interscambio tra i due Paesi, anche alla luce di rilevanti opportunità in campo energetico e turistico.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.

C. 1627 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco FEDI (PD), *relatore*, sottolinea che il provvedimento è basato sul rispetto di un rigoroso criterio di reciprocità essendo mirato ad incrementare le opportunità di lavoro in Italia per i familiari conviventi dei nostri connazionali in Nuova Zelanda e viceversa. L'Accordo equipara di fatto i cittadini neozelandesi conviventi del personale italiano ai cittadini europei, consentendo di evitare le norme restrittive in vigore nel nostro Paese in materia di immigrazione. L'Accordo è peraltro conforme alle normative europee e nazionali in materia e non è destinato a produrre un impatto finanziario non prevedendo oneri.

Passando ad un esame dell'articolato, sottolinea che l'articolo 1 reca le definizioni di familiari conviventi, mentre, in base agli articoli 2 e 3, sia in Italia che in Nuova Zelanda presupposto per l'applicabilità dell'Accordo è che ciascuna delle due Ambasciate segnali al cerimoniale diplomatico del Paese ospitante la richiesta da parte di un soggetto avente diritto di poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 4, le persone autorizzate verranno assoggettate alla normativa vigente nel paese ospite in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, incluse le norme sui requisiti necessari per l'esercizio di determinate attività. Viene al proposito esplicitato che l'Accordo in esame non costituisce in alcun modo riconoscimento di titoli o gradi di studio, rispetto ai quali si rimanda alle normative interne e internazionali concernenti i due Paesi. Il successivo articolo 5 tratta delle regimi delle immunità mentre l'articolo 6 dispone che, previo accertamento della posizione del soggetto interessato, conseguirà l'autorizzazione richiesta, che non potrà eccedere il periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo. L'autorizzazione non verrà concessa a soggetti che abbiano in precedenza lavorato illegalmente nello Stato ricevente, ovvero che ne abbiano violato le norme fiscali o di sicurezza sociale, o che destino allarme con riferimento a profili di sicurezza nazionale. La durata dell'Accordo, in base

all'articolo 7, è illimitata, salvo recesso comunicato per iscritto alla controparte con tre mesi di anticipo. Infine, l'articolo 8 riguarda le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Alla luce di tali considerazioni auspica una celere ratifica del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI fa presente che l'Accordo si spiega anche alla luce delle difficoltà incontrate nel reclutamento di personale italiano a copertura dei posti nell'organico delle sedi diplomatiche in Nuova Zelanda.

Enrico PIANETTA (PdL) chiede informazioni al Governo circa trattative in corso e accordi pendenti nella stessa materia del provvedimento in titolo relativi ad altri Paesi.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si riserva di fornire informazioni al riguardo nel prosieguo dell'esame, essendo comunque già in corso una ricognizione sull'intera materia, almeno per l'area geografica di sua competenza.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.

C. 1628 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo ricordando

che le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 costituiscono il quadro complessivo del diritto internazionale umanitario che protegge in primo luogo le persone che non partecipano o non partecipano più ad un conflitto armato, cioè i civili e i prigionieri, e che i due Protocolli aggiuntivi del 1977 completano le materie disciplinate dalle Convenzioni, in particolare della quarta, attraverso regole per la conduzione della guerra e la distinzione tra obiettivi militari, persone e obiettivi civili nei casi di conflitti armati internazionali. Rileva che il III Protocollo, approvato nella Conferenza appositamente convocata a Ginevra l'8 dicembre 2005 dal Governo svizzero – depositario delle Convenzioni – è stato aggiunto per regolamentare l'utilizzo dell'emblema della Croce Rossa, la cui riconoscibilità è fondamentale ai fini della salvaguardia delle persone e degli obiettivi civili perseguita con le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli aggiuntivi.

Sottolinea che il nostro Paese, Alta Parte Contraente delle Convenzioni, ha firmato il protocollo in sede di Conferenza. Nel richiamare il processo di genesi dei simboli della Croce Rossa, rileva che il Protocollo in esame, entrato in vigore il 14 gennaio 2007 e firmato da 84 Stati e ratificato da 28 di essi, è stato introdotto per regolamentare e dirimere le dispute sull'uso protettivo e distintivo dell'emblema della Croce Rossa: il simbolo protettivo è infatti lo scopo fondamentale poiché esso è la manifestazione visibile, in tempo di conflitto, della protezione conferita dalle Convenzioni di Ginevra. Il simbolo serve a segnalare ai belligeranti che persone, unità sanitarie e mezzi di trasporto sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai relativi Protocolli aggiuntivi. Lo stato di neutralità del simbolo implicava all'epoca la scelta di un unico simbolo. Nel 1863, il Comitato antesignano del futuro Comitato Internazionale della Croce Rossa scelse, in omaggio alla Svizzera e a Henry Dunant, una croce rossa su fondo bianco, un emblema ottenuto invertendo i colori della bandiera elvetica. Durante la guerra russo-turca combattuta nei Balcani emerse, tuttavia, la difficoltà al-

l'uso della croce rossa come simbolo di riconoscimento della neutralità, per cui le autorità turche decisero unilateralmente di adottare la mezzaluna rossa su fondo bianco per fermare lo scempio dei soccorritori che portavano il braccialetto con la croce rossa, con una decisione accettata dai vertici della Croce Rossa, seppure limitatamente alla durata del conflitto russo-turco. Nei decenni successivi furono avanzate ulteriori richieste per ottenere la revisione dell'articolo 7 della Convenzione di Ginevra del 1864, tra le quali spiccava quella della Persia che chiedeva l'introduzione di un terzo emblema, il leone e sole rossi su fondo bianco, e quella di Israele per il riconoscimento della stella di David rossa come proprio simbolo.

Sottolinea che il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ufficializza un nuovo simbolo che insieme ai due già utilizzati – la Croce rossa su fondo bianco e la Mezzaluna Rossa – rappresenterà le società facenti capo al Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse. Occorre richiamare, in materia di emblemi, che la Prima Convenzione di Ginevra del 1949 afferma con chiarezza che i simboli significano inequivocabilmente il rispetto per l'individuo che soffre ed è senza difese, che deve essere aiutato – amico o nemico che sia – senza distinzione di nazionalità, razza, religione, classe e opinioni. Sulla base di tali riflessioni, il III Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra ha introdotto un nuovo emblema, il Cristallo Rosso, composto da un riquadro rosso di forma quadrata poggiato su una punta, su sfondo bianco. La forma e il nome (cristallo rosso) di questo emblema addizionale sono il frutto di un lungo processo di selezione che aveva il compito di creare un simbolo assolutamente non riconducibile a qualunque altro simbolo religioso o politico, e per ciò stesso utilizzabile in tutto il mondo. Il nuovo emblema può essere utilizzato in aggiunta alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa per segnalare persone, mezzi e obiettivi civili che devono essere protetti.

Per quanto concerne i contenuti del III Protocollo, entrato in vigore il 17 gennaio

2007 e composto da un preambolo e da 17 articoli, rileva che con l'articolo 1 si stabilisce che il campo di applicazione del III Protocollo è il medesimo di quello cui si applicano le disposizioni relative agli emblemi contenuti nelle quattro Convenzioni di Ginevra e nei due Protocolli aggiuntivi. L'articolo 2 sancisce il riconoscimento dell'ulteriore emblema distintivo che si aggiunge ai due esistenti, denominato « emblema del terzo protocollo » (cristallo rosso), che sarà utilizzato per gli stessi scopi e con le stesse modalità dei due a cui si affianca. L'articolo 3 disciplina nel concreto l'uso dell'emblema: le Parti contraenti che decideranno di utilizzare l'emblema, potranno incorporare all'interno del riquadro rosso uno degli emblemi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra, o un emblema diverso ma già utilizzato da una Parte contraente prima dell'adozione del III Protocollo, a condizione che detta Parte lo abbia comunicato al CICR. L'articolo 4 autorizza l'uso del nuovo emblema, in casi eccezionali, da parte del personale del Comitato Internazionale della Croce Rossa, rispettivamente della Federazione Internazionale della Croce Rossa. L'uso temporaneo è concepito per aumentare la tutela di tale personale che si dovesse trovare in circostanze particolarmente pericolose. Nel corso delle missioni svolte sotto l'egida dell'ONU, il personale medico o religioso che vi prende parte può utilizzare, con il consenso degli Stati che partecipano alla missione stessa, uno qualsiasi degli emblemi distintivi attuali, ovvero la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa, il Leone e il Sole Rosso e, da ultimo, il Cristallo Rosso. L'articolo 6 rinvia alle Parti contraenti l'adozione di misure necessarie per prevenire e reprimere l'abuso degli emblemi. L'articolo 7 pone l'accento sulla importanza della diffusione della conoscenza del nuovo simbolo affinché venga riconosciuto e rispettato dalle forze armate di tutti i Paesi e dalla popolazione civile. Gli articoli da 8 a 17 contengono le clausole finali e di rito. Segnala, infine, che il III Protocollo potrà essere emendato quando il depositario, cioè la Confederazione elvetica, ri-

terrà, previa consultazione delle Parti contraenti, di convocare una Conferenza delle Parti per esaminare la modifica proposta. La denuncia al Protocollo avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento dello strumento di denuncia, salvo un rinvio causato da eventuale situazione di conflitto armato o di occupazione in cui si dovesse trovare la Parte denunciante nel momento in cui la denuncia diverrebbe effettiva.

In conclusione, esprime l'auspicio per un sollecito percorso di ratifica del disegno di legge, in considerazione della delicata materia trattata.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel sottolineare il valore del Protocollo aggiuntivo ai fini della tutela dei diritti umani, rileva che esso consente di risolvere il problema del personale sanitario e religioso della Croce Rossa impegnato in teatri di vera guerra, e offre l'opportunità di una soluzione alle controversie derivanti dall'impiego di simboli religiosi.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) chiede al relatore se il nuovo simbolo del cristallo rosso andrà a sostituire quelli pre-esistenti.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, precisa che i simboli pre-esistenti resteranno quali simboli ufficiali e che il cristallo rosso potrà incorporare all'interno del riquadro rosso uno degli emblemi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra, o un emblema diverso ma già utilizzato da una Parte contraente prima dell'adozione del III Protocollo, a condizione che detta Parte lo abbia comunicato al CICR.

Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*, alla precisazione del relatore aggiunge che il nuovo simbolo costituisce un'opzione offerta alle Parti e in nessun modo comporta l'abolizione di altri simboli.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) osserva che la materia oggetto del Protocollo non

è per nulla scontata se solo si considera che il simbolo della stella di David è utilizzato anche al di fuori di Israele.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, richiama il processo di genesi dei diversi simboli attualmente in uso sottolineando che le modalità concrete di utilizzo del nuovo simbolo del cristallo rosso sono state oggetto di attento esame da parte dei Paesi che hanno preso parte alla Conferenza del 1995, tra cui lo Stato di Israele che ha peraltro ratificato il Protocollo in esame.

Gianpaolo DOZZO (LNP), anche alla luce del ridotto numero di Paesi che ad oggi ha ratificato il III Protocollo, chiede chiarimenti al Governo sulle intuibili questioni di carattere politico che gravano sul percorso di ratifica del provvedimento, considerato il coinvolgimento di delicate tematiche di ordine religioso e diplomatico.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si riserva di fornire nel prosieguo dell'esame elementi utili a portare chiarezza sulle questioni poste.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 10.20.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che l'onorevole Siragusa, impossibilitata a prendere parte alla seduta, ha chiesto un rinvio dell'interrogazione 5-00254, di cui è prima e unica firmataria. Propone pertanto, con l'assenso del Governo, di non

trattare la predetta interrogazione, anche al fine di evitarne la decadenza.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI concorda.

La Commissione conviene.

5-00282 Narducci: Situazione del Fondo unico d'amministrazione per la categoria dei dipendenti a contratto.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, ritenendo che la questione oggetto dell'interrogazione sia di prevalente carattere amministrativo, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Franco NARDUCCI (PD) replicando, ringrazia il sottosegretario Craxi per la risposta, che ritiene, tuttavia, insoddisfacente: infatti, sussiste, a suo avviso, una violazione dei diritti dei lavoratori a contratto, già penalizzati su talune questioni di carattere fiscale, con particolare riferimento all'uso del 730 e alle detrazioni per carichi di famiglia. Nel ricordare la disponibilità già manifestata dal precedente Governo, cui non è seguita una soluzione della questione, rileva che la situazione connessa al FUA ha un vago sapore di beffa a causa della mancanza di una rappresentanza sindacale specifica per tali lavoratori e per il mancato rispetto degli accordi raggiunti su alcuni diritti di carattere economico. Considera infine doveroso l'interessamento del Parlamento su questioni che riguardano importanti diritti dei lavoratori.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Franco NAR-

DUCCI. — Interviene il sottosegretario per gli affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi.

C. 1665 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo ricordando che il 22 marzo 1989 è stata stipulata a Basilea una Convenzione in materia di controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con lo scopo di introdurre una disciplina del trasporto transfrontaliero dei rifiuti ispirata ai principi della progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotta, dello smaltimento dei rifiuti pericolosi – e in genere dei rifiuti – all'interno dei paesi produttori compatibilmente con una gestione razionale del punto di vista ecologico; della sottomissione del trasporto transfrontaliero di rifiuti ad un rigoroso regime di controlli e di autorizzazioni, nonché della direzione di detto trasporto verso Paesi opportunamente attrezzati a riceverli; dell'intensificazione della cooperazione internazionale, soprattutto a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo.

Sottolinea che la Convenzione di Basilea, più in generale, ha costituito un importante momento sulla via dell'introduzione di una disciplina a livello internazionale in materia di gestione dei rifiuti, i cui prodromi risalgono già al 1972, con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull'ambiente, proseguito con l'adozione, nel 1987, da parte del Consiglio di amministrazione dell'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), delle Linee direttive e dei Principi del Cairo, relativi ad una gestione dei rifiuti pericolosi razionale dal punto di vista ecologico.

Per quanto concerne il contenuto dell'Emendamento del 1995, osserva che è stato adottato in seno alla III Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea, svoltasi nel settembre 1995, ma trae la propria *ratio* da decisioni emerse in precedenza e volte a impedire con effetto immediato l'esportazione di rifiuti pericolosi da smaltire dai Paesi allora membri dell'OCSE, della Comunità europea e dallo Stato del Liechtenstein verso il territorio di Paesi al di fuori di tali organizzazioni. Inoltre, fu deciso che a partire dal 1° gennaio 1998, sarebbe stata parimenti vietata l'esportazione dei rifiuti destinati al recupero. Le preoccupazioni principali alla base delle decisioni della Conferenza delle Parti risiedevano nel tentativo di porre rimedio a quanto verificatosi nei precedenti decenni in materia di utilizzazione di Paesi a basso reddito per la collocazione finale – spesso illegale – di rifiuti tossici e nocivi. Già la Convenzione di Basilea rifletteva tali preoccupazioni, ma si ritenne evidentemente che una esplicita elencazione dei divieti e delle relative aree geografiche fosse necessaria. Il testo dell'Emendamento riflette tali propositi mediante l'inserimento di un paragrafo (7-bis) nel Preambolo, e soprattutto attraverso l'aggiunta dell'articolo 4A, il cui primo comma prevede il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento verso Paesi non compresi nell'Allegato VII, che elenca appunto i Paesi OCSE, CE e Liechtenstein, mentre il secondo comma riguarda il divieto, dal 1° gennaio 1998, dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi – quali definiti dalla Convenzione di Basilea – destinati al recupero verso i Paesi non compresi nell'Allegato VII.

Sottolinea che, quanto alla effettiva incidenza delle disposizioni recate dall'Emendamento sul nostro ordinamento interno, la normativa italiana in materia di

movimenti transfrontalieri – in gran parte di derivazione comunitaria – è già allineata alle previsioni dell'Emendamento. Ricorda altresì il regolamento (CE) n. 259/1993 che già vietava l'esportazione verso paesi non OCSE di rifiuti prodotti nei Paesi membri. Al riguardo ricorda, inoltre, che il successivo regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 ha sostituito, dal luglio 2007, il precedente regolamento n. 259/93, ribadendo i precedenti divieti e aggiornando le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti pericolosi e quindi riducendo il rischio di spedizioni non controllate.

Alla luce degli elementi fin qui forniti e in vista delle importanti responsabilità in materia ambientale che il nostro Paese si accinge ad assumere in seno al G8 e con l'Expo 2015, auspica un celere *iter* di esame parlamentare del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI precisa che le norme contenute nell'Emendamento sono già state recepite a livello comunitario e sono, di conseguenza, già parte dell'ordinamento nazionale. Sottolinea che l'urgenza di procedere alla ratifica in titolo deriva dalla necessità di favorire il completamento del processo di ratifica, necessario all'entrata in vigore dell'Emendamento, anche in considerazione delle responsabilità in campo ambientale del G8, di cui l'Italia si accinge ad assumere la presidenza a partire dal 2009.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

5-00282 Narducci: Situazione del Fondo unico d'amministrazione per la categoria dei dipendenti a contratto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Fondo Unico di Amministrazione (FUA) per il Personale a contratto è stato istituito il 12 aprile 2001 dal cosiddetto « Accordo Successivo »: un contratto collettivo di settore che ha adeguato ai contrattisti le norme del Contratto Nazionale del Lavoro (CCNL).

L'Amministrazione degli Esteri e le rappresentanze sindacali hanno successivamente concluso, il 19 dicembre 2001, un Accordo integrativo con cui le disposizioni dell'Accordo Successivo sono state precisate, ai fini dell'applicazione all'interno del Ministero degli affari esteri.

Il FUA per il personale a contratto disponeva di uno stanziamento iniziale, da incrementarsi in occasione di ogni successivo contratto collettivo, finalizzato a finanziare, oltre alle componenti reddituali del personale con contratto a legge italiana, anche i passaggi interni dalle posizioni economiche inferiori a quelle superiori degli impiegati stessi.

Gli Accordi in questione stabilivano altresì degli importi iniziali da corrispondere al predetto personale, riservando a successivi protocolli d'intesa l'adeguamento di queste somme. Prevedevano inoltre che, in corrispondenza di ogni Contratto Nazionale, i criteri dell'attribuzione venissero rivisti.

Dal 2001, gli stanziamenti sul FUA sono stati adeguati ad ogni rinnovo del CCNL, ma i previsti Accordi sulla ridefinizione degli importi FUA non sono stati raggiunti. Si sono quindi creati dei residui, di cui andrebbe definita la destinazione.

L'Accordo Integrativo prevede però che tali residui vadano in economia dopo un biennio: questo vuol dire che alla fine del 2008, se non si raggiungerà un accordo, tutti i residui accumulati fino al 2006 andranno in economia.

Da ultimo nell'incontro con le organizzazioni sindacali del 4 luglio 2008, cui fa riferimento l'interrogante, questa Amministrazione ha sottolineato l'esigenza di addivenire rapidamente ad un accordo sul FUA. Si è inoltre convenuto di riprendere senza indugio la discussione dopo la pausa estiva.

Sulla base di quanto convenuto a luglio, l'Amministrazione si appresta ora a formulare una proposta, che dovrebbe essere presentata alle organizzazioni sindacali entro breve.

A questo punto spetterà alle organizzazioni sindacali vagliare ed eventualmente accettare la proposta dell'Amministrazione per una rapida conclusione dell'accordo o, viceversa, effettuare delle controproposte, sempre nella prospettiva di poter concludere il negoziato entro l'anno.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL (*Svolgimento e conclusione*) 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Alessandro GENOVESI, *Segretario nazionale SLC-CGIL, Area TLC*, Armando GIACOMASSI, *Segretario generale FISTEL-CISL*, Giorgio SERAO, *Segretario nazionale UIL Comunicazione* e Paolo VARESI, *Segretario confederale UGL*, svolgono le pro-

prie relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Michele Pompeo META (PD) e il presidente Mario VALDUCCI.

Alessandro GENOVESI, *Segretario nazionale SLC-CGIL, Area TLC*, Armando GIACOMASSI, *Segretario generale FISTEL-CISL*, Giorgio SERAO, *Segretario nazionale UIL Comunicazione* e Paolo VARESI, *Segretario confederale UGL*, rispondono ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 9.15

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda ai colleghi che quella di oggi è l'ultima finestra per il dibattito preliminare sul disegno di legge in esame. Domani alle 14,00 è infatti fissato il termine per la presen-

tazione degli emendamenti e nel corso della prossima settimana si procederà con le votazioni.

Andrea LULLI (PD) osserva preliminarmente che il testo in esame, pur apprezzabile in alcuni suoi aspetti, prevede numerose deleghe che attribuiscono al Governo un ruolo, a suo giudizio eccessivo, in materie di fondamentale importanza per il Paese. Ritiene sorprendente che all'articolo 3 sui distretti produttivi e le reti d'impresa non si faccia alcun riferimento al cosiddetto fisco di distretto che ha rappresentato uno dei cavalli di battaglia nell'ultima campagna elettorale della maggioranza. Riguardo ai distretti sarebbe stato interessante disegnare linee d'intervento per orientare comportamenti virtuosi di queste realtà produttive sul piano dell'innovazione nell'uso delle risorse, incentivando ad esempio la microproduzione di energia e favorendo processi di internazionalizzazione di attività che sono il punto di forza dell'industria manifatturiera italiana. Riguardo all'articolo 5, richiamate le osservazioni – che condivide – del collega Vico, ritiene auspicabile l'istituzione di commissioni per la verifica dei risultati raggiunti dai progetti di reindustrializzazione. In merito alle disposizioni sull'internazionalizzazione, ritiene

che si dovrebbero dare sostegni più forti alle imprese, mentre la lotta alla contraffazione dovrebbe essere affrontata, oltre che con l'inasprimento delle misure punitive, anche con la limitazione del *money transfert* e della circolazione di denaro contante in una situazione di diffusa deregolamentazione.

Riguardo al nucleare, ritiene indispensabile prevedere un'Agenzia di sicurezza che valorizzi le prestigiose competenze italiane in materia, nonché affrontare le complesse questioni del *decommissioning* e della localizzazione degli impianti di smaltimento delle scorie. Ritiene che la reintroduzione del nucleare debba essere gestita in una logica di sistema, in cui le scelte politiche dovrebbero essere supportate da adeguate competenze tecnico-scientifiche. Sottolinea questo aspetto fondamentale senza alcun intento dilatorio, nella consapevolezza che si tratta di scelte di grande responsabilità con ricadute importanti per il futuro del Paese. Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative sulle questioni evidenziate in materia di nucleare. Nel giudicare incomprensibile l'impostazione dell'articolo 17, che affida all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti competenze di sviluppo e ricerca sul nucleare, sottolinea che l'innovazione nel settore energetico non può essere limitata al nucleare, ma che si dovrebbero approfondire le questioni connesse al risparmio energetico e alle altre fonti di approvvigionamento. Con riferimento all'articolo 18, manifesta disponibilità ad attribuire al TAR del Lazio il contenzioso sul nucleare, ricordando tuttavia che l'articolo 117 della Costituzione individua come materia di legislazione concorrente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia. Ritiene, infine, che le disposizioni dell'articolo 22 rappresentino un passo indietro rispetto al processo di liberalizzazione della vendita dei carburanti. Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative anche su questi ultimi aspetti approfonditi nel suo intervento.

Raffaello VIGNALI (PdL) rileva che le misure compensative per la localizzazione degli impianti nucleari devono essere destinate alla popolazione e non solo agli enti locali. Sottolinea la necessità di dare attuazione a provvedimenti approvati nelle precedenti legislature sulle fonti rinnovabili poiché molti imprenditori hanno fatto investimenti in questo ambito e vivono attualmente in una situazione di incertezza normativa. Per quanto riguarda le disposizioni sulle imprese, ritiene positivo approfondire le tematiche sulle reti d'impresa, soprattutto in considerazione del fatto che il nostro sistema industriale è stato meno coinvolto dalle crisi dei grandi mercati finanziari perché essenzialmente basato su imprese di dimensioni piccole e medie. Rileva che le imprese italiane hanno scoperto la cultura del distretto per vincere la sfida della competitività. Negli ultimi anni sono sorti distretti e metadistretti, cioè reti lunghe d'impresa dal nord al sud, ben rappresentati dall'industria aerospaziale. Sottolinea, quindi, la necessità di prevedere forme di sostegno alle imprese per supplire alle carenze strutturali del sistema, evidenziando che l'unione delle imprese non comporta necessariamente operazioni di fusione. Le agevolazioni dovrebbero riguardare prioritariamente le piccole imprese in molti casi gravate di imposizioni fiscali superiori rispetto a quelle di grandi dimensioni. Esprime apprezzamento per le misure di riordino dei diversi soggetti che operano nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese e, in particolare, di SIMEST e SACE che rappresentano strutture ormai datate. Evidenziata l'opportunità di ricorrere anche a sistemi assicurativi privati, ricorda che nell'ultimo anno le imprese internazionalizzate sono aumentate dal 30 al 34 per cento. In conclusione, ritiene che il provvedimento rechi disposizioni che rispondono alle esigenze di sviluppo del Paese e ne auspica una rapida approvazione.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi per l'ampio e approfondito dibattito, assicurando che la discussione

sul testo è aperta e che molte delle osservazioni svolte da più parti saranno oggetto di appositi emendamenti (pensa ad esempio alle sollecitazioni sull'istituzione di un'Agenzia sulla sicurezza nucleare, ovvero alla necessità di limitare l'eccessiva centralizzazione effettuata con l'avocazione delle competenze sulle controversie giurisdizionali in materia di energia in capo al TAR). Condivide i rilievi emersi in molti degli interventi, ed ha particolarmente apprezzato che non siano state formulate opposizioni di tipo pregiudiziale anche su argomenti complessi, quali il nucleare. Il confronto sulle osservazioni formulate nel dibattito sarà dunque davvero aperto, con una sola premessa: è necessario che, pur nelle possibili modificazioni al testo, sia evitata l'introduzione di disposizioni che rendano incerti tempi e procedure sul nucleare. Ritiene infatti che sulla materia l'Italia sia già colpevolmente in ritardo e che sia evidente la necessità di decidere rapidamente, oltre che bene, sugli sviluppi futuri; è proprio questa una delle motivazioni che ha convinto il Governo ad approntare la disposizione sul TAR del Lazio, poiché la frammentazione e la diversificazione delle varie decisioni a livello locale finisce poi per impedire di procedere nella realizzazione delle strutture destinate alla produzione energetica. Appare evidente che alcuni argomenti – e a suo parere quello della politica energetica è fra questi – richiedono la centralizzazione del momento decisionale, pur nel pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nonché delle popolazioni.

Altro tema di grande rilievo, e toccato in molti interventi, è quello dell'internazionalizzazione delle imprese; concorda pienamente sulla necessità emersa di avere un referente unitario per l'impresa che si internazionalizza. Rileva che le importanti disposizioni assunte in materia nella XIV legislatura (pensa ad esempio all'istituzione dello sportello unico all'estero) non hanno avuto adeguata attuazione e attenzione nella legislatura passata; sembra quindi opportuna la scelta effettuata di procedere con decisione, e nel senso della

semplificazione, sulla materia: semplificazione a livello normativo, con l'adozione del testo unico, e semplificazione nel senso della rivisitazione e razionalizzazione degli enti che operano nel settore.

Ricorda ai colleghi che due degli articoli recati dal disegno di legge, e precisamente l'articolo 3 sui distretti produttivi e reti di impresa, e l'articolo 22, sulla rete di distribuzione dei carburanti, sono confluiti nel decreto-legge 112, convertito con la legge 133 del 2008, e sono quindi normativa vigente; le osservazioni vanno quindi eventualmente riferite a tali disposizioni poiché questi articoli saranno espunti dal testo in discussione.

In conclusione, ribadisce la piena disponibilità al dialogo sulle grandi questioni, ringraziando ancora i colleghi per la serenità del tono del dibattito appena svolto.

Il sottosegretario Adolfo URSO ringrazia a nome del Governo e del ministro Scajola quanti sono intervenuti nel dibattito e il relatore che ha fornito alcune risposte su osservazioni significative al testo in esame. Manifesta disponibilità al confronto parlamentare, preannunciando che è intenzione del Governo dare risposta specifica alle questioni poste dai deputati intervenuti, a cominciare dalla materia dell'energia. Sottolinea che la posizione del Governo è in linea di continuità con gli impegni assunti sia nella scorsa legislatura sia dal precedente Governo Berlusconi. Ricorda che negli anni dal 2001 al 2006 furono già approvate alcune disposizioni che consentivano la ricerca nel settore del nucleare e una norma che consentiva all'ENEL di operare all'estero nella realizzazione di impianti nucleari. Il percorso intrapreso procede, nella legislatura attuale, in una logica di sistema. Rileva che nel corso della discussione è stata da più parti segnalata la mancata previsione nel testo in esame dell'istituzione di un'Agenzia di sicurezza nucleare. Nella consapevolezza che il progetto di rilancio dell'opzione nucleare non può prescindere dalla creazione di un forte e autorevole organismo di sicurezza, dotato delle adeguate

competenze professionali e delle risorse finanziarie, ricorda che, a questo scopo, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato già prima dell'estate un confronto tecnico con i competenti uffici del Ministero dell'ambiente per definire la disciplina più idonea. Ricorda altresì che il ministro Scajola aveva preannunciato questa iniziativa lo scorso 9 luglio, in occasione dell'audizione programmatica dinanzi alle Commissioni congiunte attività produttive di Camera e Senato. Preannuncia pertanto che sulla questione il Governo presenterà un emendamento al testo in esame. Ritiene che la norma possa consentire di superare anche le perplessità espresse dalla deputata Formisano che nel suo intervento ha sottolineato l'opportunità di un maggiore coinvolgimento delle università e degli enti di ricerca, quali l'ENEA, in un'attività di monitoraggio costante del rilancio del nucleare in Italia, anche al fine di richiamare in patria numerosi valenti ricercatori attualmente impegnati all'estero. Aggiunge che nell'Agenzia di sicurezza nucleare potranno essere collocate le migliori professionalità del settore sia italiane che straniere.

In merito alle osservazioni formulate dai deputati Benamati e Vico sulle competenze attribuite dall'articolo 17 all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia), precisa che non vi è alcuna anomalia nel coinvolgimento nella ricerca della società la cui *mission* istituzionale è accrescere la competitività del paese, sostenendo tra l'altro l'innovazione e la crescita industriale, anche con l'attrazione di capitali stranieri da investire nel settore. Riguardo all'osservazione del deputato Benamati sull'articolo 15, per cui sarebbe opportuno prevedere specifiche misure compensative a favore degli enti locali interessati dalla costruzione degli impianti nucleari, sottolinea che sul punto esistono posizioni contrastanti tra gli stessi enti locali. Molti « comuni nucleari » lamentano, infatti, che parte delle attuali misure compensative sono assegnate ad amministrazioni solo marginalmente interessate dalla localizzazione dell'impianto, con notevole aggravio finanziario e ineffi-

cienze nell'utilizzo delle risorse. Appare quindi preferibile – come ha sottolineato nel suo intervento odierno il deputato Vignali – prevedere benefici diretti a favore delle popolazioni, sulla base di criteri ispirati a principi di equità e di efficienza.

Rilevato che il Governo opererà in una logica di sistema nel rilancio del nucleare in Italia, giudica non condivisibili le argomentazioni del deputato Benamati, secondo cui per effetto della definizione da parte del CIPE delle tipologie di impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati sul territorio nazionale si realizzerebbe una distorsione della concorrenza. Al riguardo, osserva che in tutti i paesi che producono energia nucleare degli impianti deve essere definita la tipologia; il Governo intende operare secondo logiche di mercato, senza alcuna imposizione di stampo dirigistico. La stessa norma reca, del resto, la definizione « delle tipologie » al plurale, proprio perché si vuole assicurare il massimo della flessibilità.

In merito all'articolo 18, preannuncia la presentazione di un emendamento che dovrebbe risolvere le perplessità manifestate dai deputati Benamati e Torazzi sull'attribuzione delle controversie concernenti il settore dell'energia al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Preannuncia altresì un emendamento in materia di *decommissioning* che potrà venire incontro alle sollecitazioni del collega Vico.

Ritiene che le osservazioni del deputato Quartiani circa un'eccessiva tendenza all'accentramento che emergerebbe dal provvedimento, e in particolare dalle disposizioni relative alle politiche energetiche non trovi riscontro né nella lettera del testo, né nel metodo costantemente seguito del Ministero dello sviluppo economico. Al contrario, la modalità con cui sarà definita secondo l'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, la strategia energetica nazionale dimostra come il Governo sia aperto al confronto e al dialogo non solo con le amministrazioni e gli enti interessati, ma anche con la società civile e il mondo della ricerca. A titolo esemplificativo segnala che è stato attivato un canale

tra il Ministero e l'ANCIN, la consulta dei comuni nucleari, il cui contributo di riflessione e di proposta può essere valutata in termini estremamente positivi. Fa altresì presente al collega Quartiani che il Governo non ha mai sostenuto di voler raggiungere entro il 2020 un apporto di energia nucleare pari al 25 per cento del fabbisogno energetico, ma ha soltanto più volte affermato qual'è il mix di generazione elettrica ottimale cui tendere per porre fine alla vulnerabilità del sistema di approvvigionamento: 25 per cento di energia nucleare, 25 per cento di fonti rinnovabili e 50 per cento di combustibili fossili. Per quanto riguarda le altre politiche in tema di energia, il Governo ha intenzione di definire un piano di risparmio energetico e di semplificazione l'erogazione di incentivi per le fonti rinnovabili in modo da accelerare gli investimenti in questo ambito.

Con riferimento alle osservazioni sulle disposizioni relative agli incentivi alle imprese e, in particolare, sull'opportunità di prevedere un'incentivazione di carattere fiscale per l'aggregazione di piccole imprese evidenziata dal deputato Colaninno, precisa che la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le operazioni di aggregazioni aziendali quali fusioni e incorporazioni. La finalità della norma è di favorire il raggiungimento di una struttura organizzativa aziendale, anche in termini dimensionali, che consenta il loro inserimento in un mercato sempre più competitivo. Questa agevolazione riguarda, in particolare, le operazioni di aggregazione aziendale che si realizzano attraverso gli istituti della fusione, della scissione o del conferimento neutrale effettuati negli anni 2007-2008. Allo stato attuale, pertanto, la norma è ancora in vigore e per il futuro il Governo valuterà l'opportunità di prorogarla o meno l'efficacia in base ad una valutazione di compatibilità finanziaria. Aggiunge che analoghe considerazioni di compatibilità finanziaria devono essere svolte in relazione alle proposte del deputato Versace di defiscalizzare, sul modello danese, i prodotti o gli utili sui prodotti che il paese

esporta. Al riguardo, osserva che, a differenza di molti altri paesi europei, oltre il 30 per cento del nostro sistema produttivo è basato sull'*export* e che pertanto bisogna valutare la compatibilità economica di agevolazioni fiscali per un così grande volume di prodotti.

In relazione al maggiore coinvolgimento auspicato dal deputato Sanga in materia di distretti produttivi e di reti di impresa, osserva che le disposizioni dell'articolo 3, già aventi forza di legge in quanto confluite, in sede di conversione, nel decreto-legge n. 112 del 2008, si propongono di disciplinare le reti di impresa quali forme di coordinamento di natura funzionale destinate alle realtà piccole e medie che intendano aumentare la loro massa critica e avere maggiore forza sul mercato senza doversi fondere o unire sotto il controllo di un unico soggetto. Sottolinea che si è estesa alle reti di impresa la disciplina dei distretti produttivi già recata dalla legge finanziaria per il 2006 e che, proprio per consentire il confronto con le regioni l'articolo 3, comma 3, prevede, modificando la legge finanziaria per il 2006, l'intesa con la Conferenza Stato-regioni che rappresenta, a normativa vigente, la modalità più forte di coinvolgimento delle istanze regionali.

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 22 relative alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, anch'esse confluite nel decreto-legge n. 112 del 2008, rileva che sono state condivise sia dagli operatori, sia dalle regioni, sia dall'Unione europea, anche perché rispondono ad una procedura d'infrazione avviata da tempo dalla Commissione.

Ricorda che il ministro Scajola, in più occasioni, ha ribadito l'intenzione del Governo di proseguire il programma Industria 2015 avviato nel corso della precedente legislatura, in coerenza con quanto previsto dal piano triennale sulla politica industriale avviato dallo stesso ministro Scajola nel 2005. Sono stati pubblicati i primi tre bandi sull'efficienza energetica, la mobilità sostenibile e le nuove tecnologie per il *made in Italy*. Nel disegno di

legge in esame è contenuta una norma che prevede la possibilità di introdurre nuove aree tecnologiche o di adeguare quelle già individuate, proprio al fine di dare continuità e maggiore flessibilità al programma Industria 2015.

Riguardo alle osservazioni dei deputati Colaninno, Lulli, Vignali e Versace in materia di internazionalizzazione delle imprese, osserva che il testo prevede una delega al Governo per quanto riguarda sia il testo unico del commercio con l'estero sia la riforma degli enti che operano nell'ambito dell'internazionalizzazione che dovranno essere sottoposti ad un efficace intervento di riordino.

Con riferimento alle disposizioni in tema di lotta alla contraffazione, sottoli-

nea che il provvedimento in esame introduce modifiche volte a rendere più efficace l'attività di contrasto, ricordando che il ministro Scajola ha recentemente annunciato a Napoli che sarà presto istituito un Consiglio nazionale anticontraffazione, con sede presso il Ministero dello sviluppo economico.

Ribadisce infine la disponibilità del Governo a recepire proposte emendative migliorative del testo in esame, per giungere all'approvazione di un provvedimento ampiamente condiviso.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater* (*Seguito dell'esame e rinvio*) 42

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre.

Donella MATTESINI (PD), concentrandosi sugli articoli 37, 38 e 39 del provvedimento in esame, sottolinea come essi siano la dimostrazione di un evidente attacco del Governo alla pubblica amministrazione già iniziato con la battaglia contro i « fannulloni », su cui lo stesso relatore ha in diverse occasioni espresso alcune riserve. Dopo aver precisato che qualsiasi attività di demolizione della dignità dei pubblici dipendenti comporta

inevitabilmente l'indebolimento di uno Stato democratico, richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 39 relativo all'aspettativa anche in relazione alla norma vertente su analoga materia recata dal decreto-legge n. 112 del 2008. Ritiene che, alla luce dell'impianto del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un'ottica di maggiore trasparenza della pubblica amministrazione, il contenuto dell'articolo 39 non possa essere condiviso consentendo di fatto una commistione poco chiara tra privato e pubblico. Quanto poi all'articolo 38 relativo alla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbe prestata maggiore attenzione alle esigenze della pubblica amministrazione.

Aggiunge poi che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 37, in virtù della quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali per l'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con riferimento alle sedi di servizio e, ove ciò non sia possibile, con riferimento ad ambiti regionali, rischia di produrre un ingessamento dell'attività della pubblica amministrazione contrariamente all'esigenza di maggiore flessibilità e interscambio fra i pubblici dipendenti.

Ritiene poi ultroneo il riferimento alla territorializzazione delle procedure concorsuali, di cui alla rubrica dell'articolo 37, rilevando che tale territorializzazione è già presente nel contenuto vigente del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Conclude ravvisando un elemento di disparità nella disposizione recata al comma 4 dell'articolo 37 che richiede anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale l'obbligo di permanenza quinquennale nella sede di destinazione. A tale proposito fa infatti presente come la disposizione comporti un limite alla progressione verticale per i pubblici dipendenti che maturino magari il diritto alla pensione prima dei cinque anni indicati dalla norma.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame contraddicano alcuni impegni che invece erano stati assunti dal Governo e su alcuni importanti argomenti riguardanti i lavoratori. In particolare, fa riferimento all'articolo 23 del disegno di legge, che, pur riaprendo in sostanza i termini per l'esercizio della delega da parte del Governo in materia di lavori usuranti, rimanda ancora una volta ad una data futura non meglio identificata l'entrata di in vigore di disposizioni che interessano un gran numero di lavoratori, impiegati in attività anche pericolose, da tempo in attesa della risoluzione della loro delicata questione. Ritiene pertanto opportuno eliminare tale norma dal provvedimento in esame, al fine di accelerare l'approvazione di una normativa di grandissima importanza, non solo per i lavoratori, che incontrano sempre maggiori difficoltà nell'ambito di una organizzazione del lavoro nelle aziende sempre più complessa, ma anche per le imprese, che potrebbero immettere nuove forze di lavoro al loro interno e accelerare la fase produttiva. Esprime inoltre perplessità sull'articolo 32 del provvedimento in discussione nella parte in cui riduce l'entità delle sanzioni amministrative e civili applicabili in caso di violazione di norme tese a contrastare il lavoro sommerso, nonché sulla norma

che solleva dalle responsabilità il datore di lavoro che dimostri di non aver occultato il rapporto di lavoro con malafede. Ritiene infatti che tali disposizioni nascondano la volontà del legislatore di impedire la corretta applicazione delle discipline varate dal precedente Governo al fine di far emergere il « lavoro in nero » e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione al comma 2 dell'articolo 38, in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ritiene opportuno che si specificino i motivi per i quali il lavoratore possa rifiutare il trasferimento ad altra sede, al fine di prendere in debita considerazione le reali esigenze quotidiane di tanti pubblici dipendenti che spesso, per ragioni molto serie, come per esempio nel caso dei dipendenti disabili, non possono allontanarsi dal luogo di residenza.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sulla opportunità di giungere nel più breve tempo possibile alla conclusione della annosa questione della revisione della disciplina sull'accesso anticipato al pensionamento per coloro che svolgono lavori usuranti.

Con riferimento poi all'articolo 37, ritiene che le disposizioni ivi previste rappresentino un primo indirizzo dello Stato in un'ottica federale. Sottolinea inoltre l'opportunità di una traslazione della territorializzazione anche nei confronti del lavoratore, considerato che attualmente il trasferimento per molti dipendenti pubblici in regioni diverse da quelle di residenza comporta costi soprattutto sul piano economico. Conclude dichiarando di condividere l'opportunità di una soluzione amichevole dei contrasti tra datore di lavoro e lavoratore. Ritiene però che le disposizioni sulla conciliazione e sull'arbitrato di cui all'articolo 66 diano vita ad una procedura farraginosa. Reputa pertanto necessario individuare tempi certi di inizio e di conclusione della conciliazione in un'ottica di tutela del lavoratore che — come già evidenziato da rappresentanti

delle forze di opposizione – è sicuramente la parte debole del rapporto di lavoro.

Maria Grazia GATTI (PD), nel rilevare che la tutela del lavoratore come parte debole del rapporto di lavoro è prevista dalla Costituzione e non può essere considerata come una semplice rivendicazione propria di uno schieramento politico, ricorda come tutti gli interventi normativi predisposti dall'attuale Esecutivo siano stati contrassegnati dalla volontà di operare una deregolamentazione del mercato del lavoro, nel tentativo di svuotare l'impianto complessivo della legge n. 247/2007, adottata dal precedente Governo in attuazione di un Accordo con le parti sociali condiviso da un gran numero di lavoratori. Dopo aver rimandato alle considerazioni espresse in materia di pubblico impiego dai colleghi Mattesini e Berretta precedentemente intervenuti, si sofferma sull'articolo 32 del provvedimento in esame, nella parte in cui riduce le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro per il caso di impiego di lavoro irregolare e li solleva, in tutto o in parte, dalle loro responsabilità nel caso in cui essi dimostrino di essere in buona fede o provvedano a regolarizzare il rapporto di lavoro. Ritiene infatti che nessuna forma di agevolazione economica, sia in termini fiscali sia in termini di riduzione di sanzioni, possa costituire un serio incentivo all'emersione del « lavoro in nero », per il contrasto del quale ritiene invece indispensabile applicare con puntualità i controlli stringenti già previsti dalle normative adottate dal Governo precedente. A tale riguardo ricorda l'impegno profuso nella passata legislatura dall'Esecutivo di centrosinistra, che ritiene abbia favorito, con la sua attività legislativa, la regolarizzazione di un gran numero di lavoratori in precedenza irregolari, contribuendo seriamente ad innalzare l'ammontare dei contributi e delle imposte riscosse dallo Stato. Nel rilevare che è in atto un attacco nei confronti dei dipendenti pubblici, testimoniato anche da norme come il comma 5 dell'articolo 71, contenuto nel decreto-legge n. 112/2008, di recente approvato da

entrambe le Camere, con il quale si è addirittura provveduto a ridurre lo stipendio dei dipendenti pubblici che chiedono permessi di lavoro al fine di assistere parenti disabili, esprime perplessità su alcuni aspetti dell'articolo 37. In particolare ritiene opportuno prevedere al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 37 il rispetto delle quote previste per le categorie protette.

Quanto al principio di territorializzazione delle procedure concorsuali introdotto da tale disposizione, pur condividendo in linea di principio le considerazioni del collega Fedriga in ordine alle notevoli difficoltà che possono incontrare i lavoratori nel trasferirsi in altre sedi di impiego, fa notare che tali trasferimenti spesso avvengono non per libera scelta, ma per pura necessità, considerata la scarsità dei posti di lavoro da offrire ai lavoratori nell'attuale panorama del mercato del lavoro. Rileva inoltre che, in virtù del pari accesso agli impieghi pubblici sancito dalla nostra Costituzione, il solo requisito della residenza non possa costituire titolo di ammissione ad un concorso pubblico, anche in considerazione del fatto che una forma di regionalizzazione al riguardo è stata già prevista dalla legge n. 165 del 2001. Ritiene più in generale che le disposizioni contenute nell'articolo 37 siano state varate con un'esuberanza quasi propagandistica, esponendo la pubblica amministrazione a rischi di ingessamento e a difficoltà di funzionamento.

Teresio DELFINO (UdC) rileva, con riferimento alla riapertura del termine di delega della revisione della disciplina in tema di lavori usuranti di cui all'articolo 23, che sarebbe opportuno ridurre tale termine, considerato che la questione dei lavori usuranti è oggetto di attenzione da parte delle forze politiche ormai da diverso tempo e su essa sono ben chiare le posizioni dei diversi gruppi.

Con riferimento alle deleghe per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sottolinea come i principi e i criteri direttivi ivi previsti non soddisfino

i requisiti di richiesti dall'articolo 76 della Costituzione per le deleghe legislative.

Quanto poi alle misure contro il lavoro sommerso, fa presente che esse non sembrano muoversi in un'ottica di effettiva lotta al « lavoro nero », che dovrebbe invece costituire un impegno inderogabile per le istituzioni. Pur concordando sulla necessità di assicurare una maggiore semplificazione degli adempimenti richiesti al datore di lavoro, ritiene che in tale ottica non si possa giustificare alcuna penalizzazione dell'obiettivo di una maggiore emersione del « lavoro nero ».

Con riferimento alle disposizioni in materia di pubblica amministrazione, dopo aver precisato che andrebbe incentivato il ricorso alla mobilità, fa presente come l'attuale Governo abbia adottato nei confronti dei pubblici dipendenti una politica eccessivamente rigorosa. Pur condividendo la battaglia contro i « fannulloni », ritiene infatti che occorra consapevolezza circa l'esistenza nel settore pubblico anche di un elevato numero di dipendenti con grande senso del dovere. Invita poi, con riferimento alla tematica delle controversie in materia di lavoro, a perseguire un equilibrio tra l'obiettivo di garantire ai datori di lavoro una gestione efficiente delle proprie risorse umane e l'obiettivo di tutela dei lavoratori.

Conclude riservandosi di presentare emendamenti che si muovano nell'ottica delle osservazioni testé formulate, e quindi a tutela di un mondo, quale quello del lavoro particolarmente penalizzato in un periodo di forte crisi economica.

Cesare DAMIANO (PD) fa notare che il Governo, con i provvedimenti varati in questo inizio di legislatura, sta attuando silenziosamente una vera e propria controriforma in materia di mercato del lavoro, mettendo in atto un attacco alle tutele previste dal nostro ordinamento in favore dei lavoratori e operando in particolare una revisione del testo unico sulla sicurezza, adottato con il decreto legislativo n. 81/2008 dal precedente Governo, nonché della legge n. 247 del 2007, varata dallo stesso Governo in attuazione dell'ac-

cordo raggiunto con le parti sociali il 23 luglio dello stesso anno. Ritiene pertanto che il provvedimento in esame si collochi sulla scia di tale orientamento governativo, nel segno dunque di una mancanza di considerazione nei confronti della parte più debole del rapporto di lavoro.

Nello specifico, ritiene incomprensibili le disposizioni contenute nell'articolo 32 del disegno di legge, laddove si disapplicano o si rendono meno rigide le sanzioni previste in caso di violazione delle norme disciplinanti il fenomeno del lavoro irregolare, tracciando così, inevitabilmente, una direzione esattamente opposta a quella indicata dal precedente Governo con i provvedimenti adottati nella scorsa legislatura, che chiede di ripristinare al più presto nella loro efficacia. A tale proposito, ricorda gli interventi messi in campo dal precedente Esecutivo in materia di contrasto al « lavoro nero », come ad esempio la previsione della sospensione dell'attività di quelle imprese che impiegassero lavoratori irregolari per una percentuale pari o superiore al 20 per cento, che ha consentito l'emersione di un gran numero di lavoratori irregolari, nonché le misure in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro che hanno determinato una importante riduzione delle cosiddette « morti bianche ». Ritiene che, a fronte di una mobilitazione politico-culturale che sta crescendo su tali tematiche particolarmente sensibili, incoraggiata dallo stesso Presidente della Repubblica in un suo recente intervento, il disegno e la filosofia di fondo del Governo siano ben diversi, come testimonia l'approvazione recente di alcune norme contenute nel decreto legge n. 112/2008. A tale proposito, ricorda le disposizioni che hanno modificato, con conseguente penalizzazione del lavoratore, la disciplina sulle « dimissioni in bianco », quelle che hanno differito nel tempo i termini di efficacia di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 in materia di predisposizione del documento di rischio, nonché quelle che hanno istituito il libro unico del lavoro in luogo del libro paga e del libro matricola, in nome

di una presunta semplificazione nella gestione del rapporto del lavoro che nasconde tuttavia, a suo avviso, l'intento di far scendere il livello delle tutele per i lavoratori e di assecondare le richieste del mondo imprenditoriale. Ricorda inoltre che solo grazie all'opposizione decisa del centrosinistra è stato possibile evitare l'approvazione di quella norma che intendeva abrogare l'obbligo, previsto dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro, di comunicare l'assunzione del lavoratore nelle 24 ore precedenti all'instaurazione del rapporto, adempimento che ha consentito di arginare notevolmente il fenomeno delle cosiddette assunzioni *post mortem*, molto frequenti nel campo dell'edilizia. Con riferimento all'articolo 23 del provvedimento in esame, che prevede una delega legislativa in materia di lavori usuranti, preannuncia la presentazione da parte dell'opposizione di diverse proposte emendative al fine di sollecitare una deliberazione, che auspica unanime, della Commissione sull'ipotesi di riduzione da 6 a 3 mesi del termine per l'esercizio della delega da parte del Governo. Ritiene infatti che non si possa far slittare ancora di un anno l'entrata in vigore di norme la cui sollecita applicazione potrebbe scongiurare il pericolo di nuovi incidenti sui luoghi di lavoro, laddove i lavoratori risultino impiegati in lavori particolarmente gravosi. Osserva inoltre che una decisione dell'intera Commissione in tal senso, presa in un'ottica di visione comune dei problemi di una certa categoria dei lavoratori, rappresenterebbe un segnale importante che renderebbe centrale il ruolo della Commissione nel rapporto con il Governo; si tratterebbe, a suo avviso, di una sorta di scatto d'orgoglio del Parlamento di fronte al sempre più invasivo intervento legislativo dell'Esecutivo.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), dopo aver dichiarato di condividere i rilievi formulati dall'onorevole Delfino, si sofferma sulla riduzione del termine di delega per la revisione della disciplina in materia di lavori usuranti, concordando con la proposta del collega Damiano di ridurre tale

termine a tre mesi. Invita poi ad approfondire, sempre in relazione alla delega per la revisione della disciplina sui lavori usuranti, la tematica delle certificazioni per l'individuazione dei periodi di lavoro usurante necessari per accedere al beneficio dell'accesso anticipato alla pensione.

Quanto all'articolo 24 ed alle deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, invita a valutare l'opportunità di accorpamenti tra enti aventi le stesse funzioni. A tale proposito fa presente l'opportunità di incorporare l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro all'interno dell'INAIL. Conclude evidenziando, con riferimento al lavoro sommerso, la necessità di un rafforzamento dell'attività ispettiva sul territorio prima ancora che un intervento sul sistema sanzionatorio.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *presidente e relatore*, dopo aver precisato che è sua intenzione tenere nella debita considerazione gli orientamenti emersi nel corso del dibattito e valutare attentamente gli emendamenti che saranno presentati, dichiara di non condividere le affermazioni provenienti da diversi esponenti del centrosinistra circa il presunto attacco messo in atto nei confronti delle garanzie dei lavoratori da parte della maggioranza di Governo. Ritiene piuttosto che l'opera di semplificazione portata avanti anche con il provvedimento all'esame della Commissione, oltre a favorire il mondo imprenditoriale, avrà inevitabili ricadute positive soprattutto per i dipendenti.

Venendo ai rilievi sollevati in merito alle singole disposizioni del disegno di legge, relativamente all'articolo 23, osserva come la norma in questione non faccia altro che riaprire i termini per l'esercizio della delega in materia di lavori usuranti già prevista dalla legge n. 247 del 2007, richiamando inoltre i medesimi criteri e principi direttivi. Dopo aver dichiarato di essere contrario ad eliminare dal provvedimento la disposizione di cui all'articolo 23, richiesta nel suo precedente intervento dall'onorevole Schirru, fa propria la ri-

chiesta avanzata da diversi membri dell'opposizione di dimezzare i termini per l'esercizio della delega, ricordando inoltre che sulla materia dei lavori usuranti risultano già incardinate due proposte di legge, il cui esame ritiene possa utilmente proseguire, anche al fine di offrire al Governo dei punti di riferimento da tenere in considerazione nell'esercizio della delega. Ricorda inoltre a tale proposito che il Parlamento ha approvato all'unanimità una mozione che ha impegnato il Governo sulla materia dei lavori usuranti.

Con riferimento all'articolo 24, nella parte in cui si prevede la trasformazione di Italia lavoro s.p.a. in ente pubblico economico, rileva che il Governo non ha fatto altro che rispondere ad una sollecitazione della Corte dei Conti, allo scopo di semplificare i controlli, in ordine alle complicazioni che sarebbero potute derivare dalla natura di società per azioni di diritto pubblico di tale organismo, in relazione alla concessione di incarichi cosiddetti « in house ». Considera poi suggestiva la proposta di incorporare nell'INAIL l'Istituto per la promozione e la sicurezza del lavoro, ma ritiene che questa scelta possa essere meglio compiuta in un contesto di revisione dell'ordinamento degli enti previdenziali. Per quanto riguarda la lotta al lavoro sommerso, che considera sicuramente una tematica sensibile, rileva che non si è in presenza di misure che prevedono sconti alle imprese, bensì di una strategia diversa per combattere il lavoro sommerso che tiene conto anche di alcuni suggerimenti provenienti dagli enti previdenziali. Fa presente in particolare come si sia in presenza non di una riduzione, bensì di una rimodulazione delle sanzioni, e come si sia provveduto a recepire e a rafforzare la norma introdotta dal precedente Governo in materia di preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Fa notare poi che all'introduzione di una sorta di ravvedimento operoso del datore di lavoro, suggerito dallo stesso INPS, corrisponde comunque la previsione di sanzioni, sep-

pur meno onerose, in presenza di situazioni giuridiche in cui non sempre sia pacifico e facile definire con chiarezza la natura della fattispecie. Ricorda inoltre che sono previste sanzioni civili nonché un aumento del 50 per cento delle sanzioni connesse all'evasione contributiva.

Dopo aver proposto di apportare una correzione formale al comma 2 dell'articolo 38, nel senso di inserire le parole « rifiuto al trasferimento », rileva che il medesimo articolo prende in considerazione un problema ben noto, secondo il quale l'85 per cento delle persone appartenenti alla stessa amministrazione non ha mai cambiato posto. Quanto all'articolo 39 in materia di aspettativa, osserva come le disposizioni in esso contenute facciano riferimento semplicemente alla ricerca di una diversa prospettiva lavorativa. In merito agli articoli 65, 66 e 67, in relazione ai rilievi sollevati da alcuni esponenti dell'opposizione circa l'asserita volontà della maggioranza di limitare l'attività del giudice, dichiara che il vero intento sotteso a tali disposizioni è quello di costruire un'autonomia della fase stragiudiziale nel campo delle certificazioni, delle controversie del lavoro, del licenziamento rispetto al processo del lavoro. In ordine al comma 1 dell'articolo 66, che rende facoltativo il tentativo stragiudiziale di conciliazione delle parti, rileva che l'obbligatorietà della conciliazione ha prodotto lo sgradevole risultato di rendere più farraginoso e ingolfato il processo del lavoro, soprattutto nei confronti di coloro che non sono interessati a ricorrere a questo strumento giuridico.

Dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per domani, venerdì 19 settembre, alle ore 12. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00343 Livia Turco: Iniziative per definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) ..	48
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	50
5-00342 Mussolini e Barani: Misure volte a far cessare l'utilizzo della radiografia al polso per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati	49

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.

5-00343 Livia Turco: Iniziative per definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA).

Carlo CICCIOI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Livia TURCO illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza rappresenta uno strumento fondamentale al fine di garantire il diritto alla salute. Ricorda

quindi che il precedente Governo, con decreto in data 23 aprile 2008, aveva proceduto ad un aggiornamento dei LEA, ampiamente condiviso da parte delle regioni e di tutti i soggetti interessati. Ritiene che la revoca di tale provvedimento, disposta dal Governo in carica, abbia preso a pretesto i rilievi della Corte dei conti sul mancato visto della Ragioneria generale dello Stato, rilievi che, a suo avviso, il Governo avrebbe invece dovuto cercare di superare. Ricorda inoltre che l'attuale Governo ha successivamente ridotto le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, in una misura che non appare compatibile con l'aggiornamento dei LEA.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), auspicando che il nuovo decreto per l'aggiornamento dei LEA possa essere adottato entro il prossimo 14 ottobre.

Livia TURCO, replicando, si dichiara insoddisfatta, pur ringraziando il sottosegretario Fazio per aver risposto in modo articolato e compiuto, anche con riferi-

mento ai rilievi della Corte dei conti. Al riguardo, osserva peraltro che il decreto dello scorso 23 aprile era frutto di una lunga istruttoria, condotta con particolare rigore, specie con riferimento ai profili finanziari. Si dichiara pertanto sorpresa dei problemi di carattere finanziario cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo. Auspica infine che il Governo voglia confermare l'impostazione del citato decreto e garantire le risorse necessarie alla sua attuazione, ritenendo che ciò sia indispensabile al fine di garantire il diritto alla salute.

5-00342 Mussolini e Barani: Misure volte a far cessare l'utilizzo della radiografia al polso per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, su richiesta del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

5-00343 Livia Turco: Iniziative per definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dall'onorevole Turco, colgo l'occasione per precisare che la Corte dei Conti ha operato sul provvedimento in esame due tipi di rilievi.

Il primo si riferiva all'esigenza di una più specifica e dettagliata quantificazione della stima degli oneri derivanti dall'inserimento di nuove prestazioni per alcune delle tipologie assistenziali, ad esempio nuovi dispositivi protesici per l'assistenza protesica, nuove vaccinazioni nella assistenza collettiva, eccetera.

Il secondo aspetto ineriva alla necessità che i processi di deospedalizzazione, sul cui effettivo realizzarsi si basava la possibilità di conseguire economie di portata pari o superiore ai maggiori costi connessi alle nuove prestazioni di cui sopra, fossero resi cogenti attraverso uno specifico richiamo nel testo. In particolare la Corte ha sostenuto che « risulta necessaria l'individuazione, nel provvedimento, della strumentazione normativa, per la realizzazione certa di risparmi così imponenti, in particolare in conseguenza della riduzione dell'offerta ospedaliera ».

Per quanto riguarda il primo aspetto dei rilievi, esso richiedeva una nuova concertazione tecnica con la Ragioneria generale dello Stato, che, occorre ricordare, non aveva ritenuto di esprimere un parere favorevole al provvedimento in questione.

In definitiva, tenuto anche presente, come l'onorevole Turco peraltro premette, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto aveva incontrato ostacoli di copertura finanziaria, ma soprattutto, anche in base alla considerazione che i rilievi della Corte dei conti

comportavano comunque modifiche al testo attuale, si è reso necessario provvedere alla revoca del provvedimento, non essendo sanabili con semplici chiarimenti le criticità evidenziate dalla medesima Corte.

Pertanto risulta evidente come il Governo abbia dovuto revocare il decreto non per scelta di indirizzo politico ma per motivazioni tecniche.

Infatti non si trattava di operare semplici modifiche del contenuto del decreto, ma di verificare prima l'esistenza delle risorse e quindi determinare quale contenuto potesse avere il decreto per essere dotato della necessaria copertura finanziaria. Il Governo pertanto, dopo avere effettuato le doverose verifiche di ordine finanziario, sta procedendo ad attivare il tavolo tecnico per la formulazione di un nuovo provvedimento che possa raccogliere il più possibile l'esigenze e le aspettative delle Regioni.

Voglio sottolineare che ogni altro comportamento sarebbe stato irresponsabile in quanto il rilievo della Corte dei Conti non riguardava aspetti marginali del contenuto del decreto che avrebbero potuto comportare solo qualche lieve modifica, bensì il fondamento stesso di legittimità dell'intero atto.

Oltretutto, ritirando il decreto e procedendo subito dopo alla elaborazione di un nuovo decreto, seguiamo la via che è la più rapida per dare risposta ai problemi riguardanti i LEA.

Approfitto perciò di questa sede anche per tranquillizzare l'interrogante sulla volontà del Governo di procedere rapidamente ad una rivisitazione dei LEA, adottando però atti legittimi e dotati di coper-

tura finanziaria; ogni altro comportamento apparirebbe solo come iniziativa demagogica priva di reale incidenza sulla salute dei cittadini, che costituisce il vero obiettivo perseguito dall'attuale Governo.

Proprio in questi ultimi giorni il Ministero ha avviato un confronto con le

Regioni, al fine di arrivare ad un documento condiviso che, nel rispetto di quanto espresso dall'organo di controllo, coniughi l'esistenza di manutenzione e di innovatività dei LEA con la reale disponibilità di risorse per il servizio sanitario nazionale.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	52
<i>ERRATA CORRIGE</i>	52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, *presidente*, richiama i compiti del « Comitato per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'Unione europea », sottolineandone l'importanza affinché il Parlamento possa svolgere un ruolo più attivo e incisivo nella cosiddetta « fase ascendente ». Segnala altresì che, al fine di selezionare i progetti di atti dell'UE in relazione ai quali avviare l'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Comitato potrà procedere all'esame periodico degli elenchi degli atti trasmessi dal

Governo alla Camere, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 11 del 2005.

Sottopone quindi alla valutazione dei colleghi alcuni progetti di atti dell'UE che appaiono di particolare interesse e urgenza e sui quali appare opportuno che la Commissione esprima il proprio parere.

Si tratta, innanzitutto, della proposta di direttiva relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare (COM(2007)249).

Il secondo atto è la proposta di direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2008) 414 def).

Richiama quindi il secondo pacchetto « Cielo unico europeo », presentato il 25 giugno 2008, che comprende una comunicazione (COM(2008)389/2), una proposta di regolamento intesa a modificare le disposizioni del primo pacchetto al fine di rendere più efficiente il sistema aeronautico europeo (COM(2008)388) ed una proposta di regolamento volta ad estendere le competenze dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) alla gestione del traffico aereo ed ai servizi di navigazione aerea (COM(2008)390).

Un ulteriore ambito di esame è costituito dal terzo pacchetto energia, presentato il 19 settembre 2007 dalla Commissione al fine di realizzare pienamente l'apertura del mercato dell'energia nei settori dell'elettricità e del gas completando la normativa esistente. Si tratta di una serie di atti normativi, che comprende: una proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2007)530); una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)528); una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (COM(2007)531); una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (COM(2007)529) ed una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2007)532).

Nel medesimo ambito tematico si colloca il pacchetto di proposte nel settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici, presentato dalla Commissione europea il 23 gennaio 2008, che comprende: una proposta di direttiva che modifica la direttiva relativa al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (COM(2008)16); una proposta di decisione relativa alla ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario a ridurre unilateralmente le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema ETS (come i trasporti, l'edilizia, l'agricoltura e i rifiuti) (COM(2008)17); una proposta di direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, concernente anche l'utilizzo dei biocarburanti, per contribuire a conseguire entrambi gli obiettivi di riduzione delle emissioni sopra indicati (COM(2008)19); una proposta di direttiva relativa alla disciplina giuridica della cattura e dello stoccaggio del carbonio (COM(2008)18), accompagnata da una co-

municazione sulle attività di dimostrazione in materia di cattura e stoccaggio del carbonio (COM(2008)13); la nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

Propone infine di affrontare l'esame della comunicazione relativa all'Atto sulle piccole imprese per l'Europa (API) (Small business Act for Europe) (COM(2008)394), presentata dalla Commissione il 19 giugno 2008, che definisce dieci orientamenti e proposte di azioni politiche da attuarsi sia a livello della Commissione che a quello degli Stati membri. Pur non trattandosi di una proposta legislativa, ne sottolinea il rilievo e l'interesse per la Commissione.

Benedetto Francesco FUCCI (Pdl) considera meritevoli di approfondimento tutte i progetti di atti dell'UE richiamati dall'onorevole Gozi, e si riserva di presentare, eventualmente, ulteriori proposte. Si sofferma quindi, in particolare sulle proposte di direttive concernenti le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare (COM(2007)249) e l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2008) 414 def), che giudica di particolare importanza, anche richiamando in proposito la situazione della Puglia, sua regione d'origine.

Rocco BUTTIGLIONE (Udc) valuta positivamente la selezione operata dall'onorevole Gozi e osserva come i progetti di atti normativi citati sollevino questioni di particolare rilievo non solo dal punto di vista della legislazione comunitaria, ma anche sotto il profilo dell'ordinamento nazionale.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, osserva che la proposta di direttiva relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare chiama in causa il problema della cospicua presenza, in Italia, di lavoratori irregolari, che deve essere attribuita, anche, ad una cattiva gestione dei flussi, sia sotto il profilo qualitativo –

si riferisce alla irrazionalità delle procedure di regolarizzazione – che quantitativo, poiché la domanda di manodopera è superiore all'offerta. Rileva come solo se si affronta la situazione interna si potrà intervenire con efficacia in sede europea.

Per quanto riguarda la proposta di direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, ritiene che debba essere affrontato il problema della collaborazione sanitaria con paesi estranei all'Unione europea ma che a questa sono legati da accordi e da trattati di associazione. Cita in proposito il caso degli accordi stabiliti tra la Regione Puglia e l'Albania, sottolineando come inserire nella discussione la questione dei paesi non europei non comunitari offrirebbe una base più solida ad alcune realtà particolarmente importanti.

Con riferimento ai progetti di atti normativi contenuti nel secondo pacchetto « Cielo unico europeo », ritiene importante procedere all'aggiustamento dell'ordinamento nazionale; ciò al fine di affrontare i problemi connessi alla competitività tra soggetti che esercitano le attività di controllo e di consentire all'Italia di svolgere un ruolo incisivo nella gestione del traffico aereo.

Anche per quanto concerne il terzo pacchetto energia, considera opportuno porre rimedio all'attuale confusione normativa dell'ordinamento interno; evidenzia, inoltre, l'opportunità di procedere ad un confronto con il ministro competente.

In ordine, quindi, al pacchetto di proposte nel settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici si pone su una linea di intervento consolidata che non si può non appoggiare.

Con riguardo, infine, alla comunicazione relativa all'Atto sulle piccole imprese per l'Europa, osserva che la normativa europea è modellata sulle imprese di grandi dimensioni e che molte delle disposizioni non appaiono applicabili al contesto delle piccole imprese italiane. Cita, a titolo di esempio, la previsione di servizi sanitari distinti per sesso, chiedendosi come un simile obbligo possa

essere previsto per una impresa a conduzione familiare composta da sole due o tre persone. Ritiene pertanto opportuno un esame particolarmente attento su queste tematiche.

Jean Leonard TOUADI (PD) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Gozi in ordine all'importanza del percorso che, anche attraverso il Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE, la XIV Commissione si accinge a svolgere. Condivide inoltre quanto osservato dall'onorevole Buttiglione in merito alla proposta di direttiva relativa a sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, e ricorda che le quote annuali di ingresso di tali cittadini non corrispondono alle richieste del mercato del lavoro, in particolare nel settore agricolo e turistico. Occorre quindi prevedere maggiore flessibilità nelle quote di ingressi ed anche fissare, come già avviene per chi affitta irregolarmente i propri immobili a questi lavoratori, sanzioni aggravate per i datori di lavoro. Si sofferma quindi sul terzo pacchetto energia, sottolineando come vi sia in Europa una situazione molto diversificata e come occorra sul tema pervenire ad una maggiore uniformità di obiettivi. Questa materia si connette strettamente con quella riguardante la lotta ai cambiamenti climatici, sulla quale si è registrato un forte impegno dell'Europa per il rispetto del Protocollo di Kyoto; occorre, a suo avviso, procedere in questa direzione.

Antonio RAZZI (IdV) condivide la selezione proposta dall'onorevole Gozi rilevando come in merito alla proposta di direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera occorrerebbe prevedere una tessera sanitaria europea, valida in tutti i paesi membri. Sottopone quindi all'attenzione del Comitato l'opportunità di affrontare due ulteriori questioni. La prima riguarda il tema della scuola e

della formazione professionale. La seconda concerne la materia previdenziale, con particolare riferimento al cumulo dei periodi di contribuzione maturati in diversi ordinamenti dei paesi membri dell'Unione europea.

Sandro GOZI, *presidente*, prende atto con piacere della condivisione, da parte di tutti i colleghi, dell'elenco di atti normativi sui quali potrebbe concentrarsi, in questa fase, l'attività del Comitato. Con particolare riferimento alle ulteriori questioni sollevate dall'onorevole Razzi, osserva come il tema da questi segnalato in materia di scuola e formazione non sembri rientrare nelle competenze della XIV Commissione; quello del trasferimento delle pensioni è invece un tema particolarmente rilevante in ambito comunitario, sul quale si potrà senz'altro verificare

quali siano le proposte normative in corso, al fine di avviarne l'esame.

La seduta termina alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 54 del 16 settembre 2008, a pagina 4, prima colonna, quattordicesima riga, le parole: « propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. » sono sostituite dalle seguenti: « avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	56
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	56

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata

per la propria costituzione mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Pelluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Avverte quindi che la Commissione potrebbe tornare a riunirsi martedì 23 settembre.

La seduta termina alle 10.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	57
------------------------------------	----

Giovedì 18 settembre 2008. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

Comunicazioni del presidente.

La seduta comincia alle 8.15.

Il presidente svolge alcune comunicazioni di carattere organizzativo sulle quali si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori CAFORIO (IdV), ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD) ed i deputati CICHITTO (PdL), COTA (LNP), FIANO (PD) e ROSATO (PD).

La seduta termina alle 9.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV Camera e 1^a e 14^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Proposte emendative del Governo e dei relatori)</i>	6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Su un lutto del deputato Gianclaudio Bressa	21
Sulla pubblicità dei lavori	21
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
Istituzione del « Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace ». C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo, C. 267 Mecacci (<i>Esame e rinvio</i>)	26
--	----

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	29
INTERROGAZIONI:	
5-00282 Narducci: Situazione del Fondo unico d'amministrazione per la categoria dei dipendenti a contratto	32
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	34
SEDE REFERENTE:	
Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi. C. 1665 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	32
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
X Attività produttive, commercio e turismo	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00343 Livia Turco: Iniziative per definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) ..	48
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	50
5-00342 Mussolini e Barani: Misure volte a far cessare l'utilizzo della radiografia al polso per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati	49
XIV Politiche dell'Unione europea	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	52
<i>ERRATA CORRIGE</i>	52

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	56
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	56

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del presidente	57
------------------------------------	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,26



16SMC0000560